

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 84

16 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16, RECANTE "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Oggetto assembleare n. 1492

Relazione

I Consorzi Fitosanitari Provinciali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, sono stati istituiti, ai sensi della legge n. 987/1931 rispettivamente con il D.M. 9 aprile 1951 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma), il D.M. 21 gennaio 1956 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza), il D.M. 22 novembre 1962 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia) e il D.M. 12 dicembre 1964 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena) con lo scopo di garantire l'esecuzione di attività di lotta fitosanitaria considerata obbligatoria.

In collaborazione con il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, i Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono attività relative all'organizzazione ed alla vigilanza delle operazioni di difesa contro le malattie delle piante ed effettuano attività di sperimentazione di campo e di presidio del territorio in senso generale, anche in sostituzione degli operatori agricoli che non adempiono alle prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione delle malattie.

La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, ha provveduto ad una prima riorganizzazione dei Consorzi; dopo circa quindici anni dall'approvazione della suddetta legge vi è, tuttavia, l'esigenza di apportare alcune modifiche che incidono principalmente su aspetti di razionalizzazione organizzativa-funzionale dei Consorzi.

Con la presente proposta legislativa si intende infatti adeguare la disciplina riferita ai suddetti Enti alle norme che disciplinano la separazione dei rapporti fra indirizzo politico e organizzazione amministrativa, ai principi di razionalizzazione organizzativa, economica, gestionale e di riduzione degli organi, innovando al contempo la struttura degli organi elettivi, le funzioni dei relativi componenti, l'organizzazione tecnica e le modalità di esercizio delle attività affidate.

Illustrazione degli articoli

Il progetto di legge è composto da otto articoli.

Con l'**articolo 1** viene sostituito integralmente l'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996, al fine di precisare i compiti e le attività svolte dai Consorzi.

In particolare viene attribuita ai Consorzi la competenza a

divulgare le norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante e viene stabilito che le loro attività siano espletate “conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria”. La nuova formulazione del comma 2, oltre a ribadire che “i Consorzi collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria”, prevede che i Consorzi possono svolgere in autonomia “specifiche attività nell’ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati”.

L’**articolo 2**, in relazione all’opportunità di agire sulla riduzione degli organi, prevede la sostituzione del “Collegio dei revisori” con la figura del “Revisore unico”.

L’**articolo 3** introduce alcune modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996 in ordine alla semplificazione della composizione e della nomina della Commissione amministratrice, con riferimento ai rappresentanti dei consorziati, all’organo competente alla nomina e alla previsione di dotarsi di un regolamento interno al fine di disciplinare l’amministrazione e il funzionamento.

L’**articolo 4** modifica l’art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996 con riferimento all’attuale disciplina statale vigente in materia di esercizio dell’attività di revisore dei conti.

L’**articolo 5** modifica l’art. 6 della legge regionale n. 16 del 1996 per quanto attiene le funzioni del direttore, al quale viene affidata oltre alla direzione tecnica anche la direzione ammini-

strativa. Con la nuova formulazione dell’art. 6 vengono apportate anche alcune modifiche in ordine ai requisiti professionali necessari per accedere ai concorsi pubblici finalizzati alla nomina della figura del direttore.

Di particolare rilievo, in un’ottica di riduzione della spesa riferita al personale e dei costi amministrativi, l’obbligo di avvalersi, in relazione ad ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del direttore, di un direttore per almeno due Consorzi, con la facoltà di individuare un unico dirigente per tutti i quattro Consorzi istituiti, nonché la previsione di concordare l’attivazione di servizi comuni.

L’**articolo 6** introduce, oltre alla tradizionale “procedura di riscossione mediante ruolo” dei contributi consortili, la possibilità di attivare “altre modalità di riscossione definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi”. La modifica apportata consentirà di snellire le procedure e di realizzare economie di scala.

L’**articolo 7** prevede per i dipendenti dei Consorzi una specifica disposizione relativa alla richiesta anticipata di liquidazione delle somme maturate, a titolo di indennità di anzianità per coloro che, a suo tempo, hanno optato per l’iscrizione all’INPDAP.

Nell’**articolo 8** sono infine inserite norme transitorie in materia di proroga del mandato delle Commissioni amministratrici e del Collegio dei Revisori attualmente in carica, al fine di provvedere alle nuove nomine secondo le disposizioni introdotte.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali

1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;

c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati”.

Articolo 2

*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita: “c) il Sindaco revisore”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Sindaco revisore”.

Articolo 3

*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

“1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:

a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;

b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;

c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:

“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.

3. I Consorzi fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale”.

Articolo 4

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:

“Art. 5

Revisore contabile

1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale”.

Articolo 5

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. La rubrica dell'articolo 6 “Direzione tecnica” è sostituita dalla seguente: “Direzione tecnico-amministrativa”.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

“1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario”.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 6 dopo le parole “Il direttore” la parola “tecnico” è soppressa.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

“2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa”.

5. All'articolo 6, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.

3-ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi possono concordare l'attivazione di servizi comuni”.

Articolo 6

*Modifiche dell'articolo 7
della legge regionale n.16 del 1996*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

“3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi”.

Articolo 7

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n.16 del 1996

1. All'articolo 9, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio, ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato,

l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione”.

Articolo 8

Norme transitorie

1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.